



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Adozione monoparentale: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e nuove prospettive

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Adozione monoparentale: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e nuove prospettive / M. Picchi. - In: FAMILIA. - ISSN 2531-6796. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 1-4.

Availability:

This version is available at: 2158/1261326 since: 2023-04-06T09:47:56Z

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

**Adozione monoparentale:
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e nuove prospettive**

di MARTA PICCHI

Con la sentenza in commento, la Consulta ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riguardante la possibilità di procedere all'adozione internazionale da parte di una persona singola.

La vicenda trae origine da una questione pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze che ha rimesso all'attenzione della Corte costituzionale l'art. 29-*bis*, comma 1, l. n. 184/1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*) nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero – al di fuori dei casi particolari di cui all'art. 44 della stessa legge – e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione legittimante¹.

In particolare, secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) poiché non fornirebbe un quadro normativo chiaro in ordine ai diritti riservati alla persona non coniugata e residente in Italia e, dunque, non consentirebbe alla stessa di orientare le proprie scelte in funzione di effetti giuridici prevedibili, determinando così un'interferenza indebita nella sua vita privata.

L'inammissibilità della questione è dovuta, secondo la Corte costituzionale, alla carente illustrazione delle ragioni di contrasto tra la disposizione censurata e il parametro sovranazionale interposto considerato che, per costante giurisprudenza, non è sufficiente l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità di quelle censurate rispetto ai parametri evocati dovendo, invece, motivare il giudizio negativo ed illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. Il giudice rimettente non ha provveduto a ciò perché non ha illustrato in maniera adeguata le ragioni della dedotta antinomia tra il requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione internazionale e i principi ricompresi nell'art. 8 CEDU, né ha rivolto critiche mirate per avvalorare la prospettata

¹ Trib. min. Firenze, ord. 26 novembre 2020.

violazione. Il giudice *a quo* si è limitato ad alcune considerazioni sulla nuova disciplina della filiazione scaturita dall'operata riforma dell'art. 74 c.c. – compiuta dall'art. 1, comma 1, l. n. 219/2012 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») – e sull'evoluzione dei casi di adozione monoparentale già contemplati dall'ordinamento senza spiegare le ragioni del prospettato difetto di chiarezza e frammentarietà del quadro normativo.

In aggiunta, il Giudice costituzionale ha sottolineato come l'ordinanza di remissione non fornisca alcuna idonea spiegazione in merito alle modalità in cui l'asserito difetto di chiarezza e la frammentarietà della disciplina delle adozioni si risolverebbero nella violazione del principio del rispetto della vita privata, *ex art. 8 CEDU*. Parimenti assenti, secondo la Corte costituzionale, sono le motivazioni sui presupposti definiti dalla Corte di Strasburgo per qualificare una situazione di incertezza normativa in termini di contrasto con il principio di non ingerenza di cui alla medesima disposizione convenzionale.

In precedenza, la Consulta aveva già avuto modo di pronunciarsi su una questione analoga: infatti, nella sentenza n. 183/1994 si era occupata della conformità dell'art. 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967, resa esecutiva per il tramite della l. n. 357/1974², nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore da parte di un solo adottante. L'infondatezza della questione era stata motivata dal giudice delle leggi rilevando come la previsione censurata non sia autoapplicativa ed attribuisca al legislatore nazionale una mera facoltà di cui nel 1984 si sarebbe avvalso in limiti ristretti ammettendo l'adozione soltanto in speciali circostanze (art. 25, commi 4 e 5) o in casi particolari (art. 44) e, in questi ultimi, senza gli effetti dell'adozione piena. La Corte aveva però rilevato che la norma pattizia consente al legislatore, in futuro, di rivedere la disciplina potendo ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante e qualificarla con gli effetti propri dell'adozione legittimante. A tal fine, aveva altresì precisato che né il criterio di preferenza per l'adozione da parte di una coppia rispetto a quella di una persona singola – volto a procurare al minore «*un foyer stable et harmonieux*», secondo quanto previsto nell'art. 8, comma 2, Convenzione europea sull'adozione dei minori, ribadito poi anche nel preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 – né gli artt. 3, 29 e 30 Cost. si oppongono ad

² «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori», firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore.

L'Italia è uno dei pochi Paesi che esclude – eccettuati i casi particolari – l'adozione da parte dei singoli: nondimeno, nella sentenza in commento, l'inammissibilità pronunciata appare scontata alla luce dei contenuti dell'ordinanza di rimessione. A giudizio di chi scrive, non sembra criticabile la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale considerato che – quasi trent'anni fa – ha riconosciuto la possibilità di estendere l'adozione piena e legittimante anche ai *single* e ha rimesso la scelta dei necessari requisiti all'apprezzamento discrezionale del legislatore. La stessa Corte di Cassazione ha dichiarato, già oltre dieci anni fa³, che i tempi sono maturi perché il legislatore possa ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante riconoscendo che «non sono né il numero né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano»⁴.

L'evoluzione che ha caratterizzato la famiglia come formazione sociale e la pluralità di modelli gradualmente affermatasi dimostrano che l'elemento imprescindibile nella prospettiva del superiore interesse del minore è l'esistenza di un contesto idoneo all'armonica maturazione e crescita del bambino, permettendone l'inserimento in un ambiente familiare stabile che contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalità.

Al riguardo, di recente la Corte costituzionale ha preannunciato una svolta: muovendo dalla prospettiva del minore e non dell'adulto, ha ritenuto che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante determini una discriminazione verso il bambino adottato “in casi particolari”, ex art. 44, l. n. 184/1983, rispetto agli altri figli, in palese violazione dell'art. 3 Cost., e lo privi di relazioni giuridiche che possono contribuire a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in violazione dell'art. 31, comma 2,

³ Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572.

⁴ Associazione Italiana di Psicologia, *L'ammissibilità dell'adozione di minori da parte di una singola persona*, Comunicato del 28 febbraio 2011, reperibile su <https://aipass.org/sites/default/files/Comunicato%20adozioni.pdf>, consultato il 28 febbraio 2022.

Cost. e dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU⁵. La Corte ha così riconosciuto che l'ambiente familiare ove il minore ha bisogno di crescere è quello dove ha ricevuto l'affetto e le cure necessarie e che quanto è più ampio tanto maggiori saranno gli stimoli necessari allo sviluppo e alla formazione della sua personalità. La pronuncia che a breve sarà pubblicata, oltre ad ampliare la tutela dei bambini nati in seguito a percorsi di maternità surrogata intrapresi all'estero, va a beneficio di tutti i minori adottati "in casi particolari" anche se l'adottante sia un *single*.

Per quanto detto, la sentenza in commento non sembra che possa essere considerata uno strappo al percorso giurisprudenziale che la Corte costituzionale ha intrapreso dopo le sentenze gemelle nn. 32 e 33/2021 e che ha ulteriormente arricchito con l'imminente pronuncia che rappresenta una nuova apertura nell'attesa che il legislatore voglia occuparsi compiutamente della tutela dei bambini nati da maternità surrogata e rivedere opportunamente la disciplina in materia di adozioni.

⁵ Cfr. Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 24 febbraio 2022, reperibile su https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220224180711.pdf, consultato il 28 febbraio 2022.